

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
91/C 32/01	ECU.....	1
91/C 32/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
91/C 32/03	Aiuti di Stato — 461/90 — Repubblica federale di Germania	3
91/C 32/04	Aiuti di Stato — C 45/90 (NN 26/89) — Italia	4
91/C 32/05	Aiuti di Stato — E 8/90 — Spagna	5
91/C 32/06	Comunicazione della Commissione in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)	6
II Atti preparatori		
Commissione		
91/C 32/07	Proposta di direttiva del Consiglio relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive	7

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

91/C 32/08

Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla competitività
dell'agricoltura e sulla gestione delle risorse agricole 23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

6 febbraio 1991

(91/C 32/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,1404	Scudo portoghese	180,640
Marco tedesco	2,04656	Dollaro USA	1,40608
Fiorino olandese	2,30640	Franco svizzero	1,74495
Sterlina inglese	0,705512	Corona svedese	7,68917
Corona danese	7,88532	Corona norvegese	8,01468
Franco francese	6,96856	Dollaro canadese	1,62782
Lira italiana	1539,31	Scellino austriaco	14,3997
Sterlina irlandese	0,770331	Marco finlandese	4,98176
Dracma greca	218,956	Yen giapponese	180,823
Peseta spagnola	128,530	Dollaro australiano	1,80731
		Dollaro neozelandese	2,34035

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(91/C 32/02)

[Stabiliti il 5 febbraio 1991 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,026	Patrasso	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	1,827
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Almendralejo	1,774
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Béziers	3,155	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,154	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,166	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Nîmes	3,185	Villarrobledo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Perpignan	3,203	Bordeaux	3,434
Asti	3,595	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,242	Bari	2,725
Lecce	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	3,009	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	3,548	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,122
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	3,117	Prezzo rappresentativo	2,768
R II			ECU/hl
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	56,593
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	59,469
Falset	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Jumilla	2,441	Prezzo rappresentativo	57,754
Navalcarnero	nessuna quotazione ⁽¹⁾		
Requena	2,254	A III	
Toro	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	80,070
Villena	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Bastia	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	80,070
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,668		
Barletta	2,725		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione ⁽¹⁾		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,415		
	ECU/hl		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	59,469		

(*) Dal 1° settembre 1990, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,14, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

AIUTI DI STATO

461/90

Repubblica federale di Germania

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(91/C 32/03)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri ed alle altre parti interessate, relativa agli aiuti del Land Renania-Palatinato per il magazzinaggio del vino

Con lettera del 3 settembre 1990, registrata il 6 settembre 1990, la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha comunicato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, le misure di aiuto menzionate più sopra.

Con lettera del 21 settembre 1990, registrata il 26 settembre 1990, sono state trasmesse ulteriori informazioni.

In base ai ragguagli finora in suo possesso, la Commissione ritiene trattarsi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Tuttavia, dato che la misura costituisce un vero e proprio aiuto di funzionamento, che non determina alcun durevole miglioramento strutturale nel settore in causa, non si possono applicare a questo aiuto le deroghe di cui all'articolo 92, particolarmente quelle contenute nel paragrafo 3, lettera c) dello stesso articolo. Non è quindi possibile considerare questo aiuto come compatibile con il trattato.

Inoltre, la misura prevista costituisce un'infrazione all'organizzazione comune di mercato per il settore del vino. Questa organizzazione che si prefigge, fra l'altro, di garantire ai produttori un reddito adeguato, non autorizza disposizioni nazionali degli Stati membri intese a migliorare il reddito dei produttori attraverso l'erogazione di aiuti di funzionamento.

La Commissione ha quindi deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti della misura in parola ed ingiunge al governo tedesco di non concedere l'aiuto da esso previsto.

La Commissione impone inoltre al governo tedesco di comunicarle le sue osservazioni entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera.

La Commissione comunica al governo tedesco che mediante pubblicazione di una copia della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* inviterà gli altri Stati membri, nonché i terzi interessati, a trasmetterle le rispettive osservazioni.

La Commissione fa presente al governo tedesco che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, le misure previste non possono essere realizzate prima che la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione porta inoltre all'attenzione del governo tedesco la lettera del 3 novembre 1983, trasmessa a tutti gli Stati membri, relativa agli obblighi loro imposti dall'articolo 93, paragrafo 3, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che di ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, può tornare oggetto di una domanda di rimborso dallo Stato membro beneficiario e/o di un rifiuto di versare gli anticipi FEAOG, oppure di eliminare dal bilancio FEAOG le spese relative alle misure nazionali che nuocciono direttamente alle misure comunitarie.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere, entro quattro settimane dalla data della presente, le rispettive osservazioni in proposito, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno trasmesse al governo della Repubblica federale di Germania.

AIUTI DI STATO

C 45/90 (NN 26/89)

Italia

(Decisione n. 322/89/CECA della Commissione, del 1° febbraio 1989, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia)

(91/C 32/04)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 322/89/CECA, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere alla società Ferriere Acciaierie Sarde (F.A.S.)

Con la presente lettera la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura.

«Il 26 gennaio 1989, il governo italiano ha comunicato alla Commissione che nel corso del 1987 la Regione autonoma della Sardegna ha accordato alla società Ferriere Acciaierie Sarde (F.A.S.) una sovvenzione ammontante a 1 796 miliardi di lire italiane (circa 1,17 milioni di ecu) in base alla legge regionale n. 41/87 volta a promuovere la tutela dell'ambiente mediante la concessione di aiuti relativi all'eliminazione selettiva, al riciclaggio e al reimpiego di rifiuti.

Come è stato riconosciuto anche dal governo italiano, tale aiuto, concesso in violazione del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione della Commissione n. 3484/85/CECA (GU n. L 340 del 18. 12. 1985), che impone agli Stati membri l'obbligo della notifica preventiva alla Commissione dei progetti intesi ad istituire aiuti, è incompatibile con il mercato comune. Infatti le condizioni in base alle quali la sovvenzione è stata concessa non corrispondono a nessuna delle deroghe di cui alla succitata decisione n. 3484/85/CECA. Pur essendo destinata a garantire la tutela dell'ambiente, la misura in questione non persegue l'obiettivo di agevolare l'adattamento a nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente di un impianto in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di tali norme. Di conseguenza, le sovvenzioni che la legge regionale n. 41/87 ha permesso di fornire alla F.A.S. ricadono nel divieto degli aiuti alla siderurgia enunciato all'articolo 4, paragrafo c) del trattato CECA.

La Commissione ha preso atto dell'intenzione delle autorità italiane di procedere al recupero dell'aiuto in oggetto (lettera n. 3408 B dell'8 giugno 1990, pervenuta alla Commissione il 20 luglio 1990 e lettera n. 16374 del 26 novembre 1990).

Tuttavia, non essendo stato effettuato il rimborso né specificate le modalità in base alle quali avrà luogo, malgrado la richiesta in tal senso formulata tramite il telex n. 3051 del 23 ottobre 1990, la Commissione deve ritenere che la misura in questione non sia ancora stata soppressa ed è pertanto indotta ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 322/89/CECA.

Nell'ambito di tale procedura, le autorità italiane sono invitate a presentare alla Commissione le loro osservazioni nel termine di un mese a decorrere dal ricevimento della presente. Il testo della lettera sarà inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per sollecitare le osservazioni degli altri Stati membri e degli altri interessati.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro informazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.

AIUTI DI STATO

E 8/90

Spagna

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(91/C 32/05)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito al riesame del regime nazionale d'incentivi regionali delle zone di Madrid e delle Asturie

Con la seguente lettera, la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la sua decisione di avviare la procedura.

Con lettera del 1° giugno 1987, la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la sua decisione di accettare le zone e i massimali di aiuto del regime nazionale spagnolo di incentivi regionali. Con lettera del 1° settembre 1987 e telex del 14 marzo 1988, la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la sua decisione di accettare le altre disposizioni di detto regime tra cui la forma degli aiuti e i tipi d'investimento ammissibili. In base a dette decisioni, il governo spagnolo ha progressivamente istituito il regime nazionale d'incentivi regionali, tramite i decreti reali di delimitazione delle diverse zone di aiuto.

Nelle due zone laterali e nella zona centrale mineraria della regione delle Asturie e nella Sierra Norte della regione di Madrid, la Commissione ha deciso di accettare eccezionalmente per un periodo di tre anni, salvo riesame alla scadenza di tale periodo, tenendo conto del protocollo n. 12 dell'atto di adesione della Spagna alle Comunità europee, la concessione di aiuti regionali con un massimale d'intensità del 45 % in equivalente sovvenzione netto (ESN).

Con lettera del 30 maggio 1990, 7 giugno 1990 e 13 giugno 1990 della rappresentanza permanente, il governo spagnolo ha chiesto alla Commissione di poter prorogare i massimali applicati a dette zone fino al 1° giugno 1993 nella zona delle Asturie e, per un periodo di tempo non specificato, nella zona di Madrid.

La Commissione informa il governo spagnolo che ha riesaminato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, l'opportunità di mantenere in tali zone il massimale summenzionato.

Nell'ambito di tale riesame, la Commissione ha innanzitutto tenuto conto del fatto che un massimale di aiuti

regionali del 45 % in ESN rientra piuttosto nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in base al quale può essere accettato soltanto a titolo eccezionale. Ciò premesso, tale massimale non può essere accettato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) nella regione delle Asturie e nella regione di Madrid, in quanto entrambe non sono ammissibili in virtù di detto articolo. Pertanto, tale massimale può essere autorizzato solo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), qualora la situazione delle regioni in questione risulti eccezionalmente svantaggiosa. Nel caso specifico, la regione delle Asturie e quella di Madrid non solo non soddisfano i criteri di PIL/pro capite e di disoccupazione previsti dal metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali, bensì se ne discostano di gran lunga.

Ciò nonostante, considerato che il tasso di disoccupazione strutturale delle Asturie negli ultimi anni ha registrato un andamento sfavorevole e che in questa regione i Fondi strutturali comunitari interverranno, fino al 1993, nel quadro dell'obiettivo n. 1, la Commissione, tenuto inoltre conto della ristrutturazione del settore minerario della regione, ha eccezionalmente deciso di non formulare obiezioni, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), alla concessione di aiuti del regime nazionale d'incentivi nazionali con un massimale d'intensità del 45 % ESN nelle zone laterali e nella zona centrale mineraria della regione delle Asturie fino al 1° giugno 1993. La Commissione fa presente al governo spagnolo che dovrà esserle notificato, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, qualsiasi progetto di proroga dell'applicazione del regime nazionale d'incentivi regionali in dette zone oltre tale data.

Invece, la situazione socio-economica della regione di Madrid, in termini di PIL/pro capite e di tasso di disoccupazione, negli ultimi anni non ha registrato un'evoluzione sfavorevole ed è attualmente molto più favorevole della media nazionale. La situazione della regione di Madrid non risulta quindi eccezionalmente svantaggiosa e, di conseguenza, in esito al riesame, il relativo massimale non può essere accettato in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Dato che il massimale degli aiuti regionali nella regione di Madrid non può essere accettato, in esito al riesame, né a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) né dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE in merito alla concessione di aiuti del regime nazionale di incentivi regionali con un massimale d'intensità del 45 % ESN nella Sierra Norte della regione di Madrid.

Nel quadro di tale procedura, la Commissione invita il governo spagnolo a presentarle le sue osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della presente lettera.

Inoltre, la Commissione informa il governo spagnolo che invito analogo sarà rivolto agli altri Stati membri e agli altri interessati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni sugli aiuti proposti nel termine di due mesi a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.

Comunicazione della Commissione in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)

(91/C 32/06)

Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE dal Regno Unito come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.

Aggiornamento ⁽²⁾

Numero distintivo:

88/378-UK-0001 Lyne Martin & Radford, Public Analysts, 25-27 Britten Road (off Elgar Road South), Reading, Berkshire, RG 2 OAU (tel.: 07 34 86 88 77)

(precedentemente: Lyne Martin & Radford, Public Analysts, 220-222 Elgar Road South, Reading, Berkshire, RG 2 ODG (tel.: 07 34 86 88 77)

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 3.
GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 25.
GU n. C 278 del 6. 11. 1990, pag. 3.
GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 3.
GU n. C 13 del 19. 1. 1991, pag. 3.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

COM(90) 663 def. — SYN 321

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990)

(91/C 32/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare nell'ambiente di lavoro, intesi a garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, siffatte direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva del Consiglio 89/654/CEE, del 30 novembre 1989, riguardante le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro ⁽¹⁾ non ricomprende il settore delle industrie estrattive;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive sono considerate a rischio superiore alla media;

considerando che il settore petrolio e gas delle suddette industrie è di particolare importanza per l'introduzione di miglioramenti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore delle industrie estrattive, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;considerando che la presente direttiva costituisce un aspetto concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno per le industrie estrattive definite dalla direttiva 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, recante estensione delle competenze dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone all'insieme delle industrie estrattive ⁽³⁾;

considerando opportuno che il campo d'attività contemplato dalla presente direttiva sia identico a quello della decisione del Consiglio 74/326/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 18.

considerando che secondo la decisione del Consiglio 74/326/CEE gli impianti di supporto in superficie delle miniere e delle cave che non sono indispensabili per le attività di prospezione e di estrazione in senso stretto e per la preparazione dei materiali estratti per la vendita non rientrano nelle industrie estrattive, ma bensì nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 89/654/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nell'industria estrattiva di cui all'articolo 2;

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

— per «industrie estrattive» si intendono le attività di prospezione e di estrazione propriamente dette nonché di preparazione delle materie estratte per la vendita, ma non la trasformazione dei materiali estratti;

— per «luogo di lavoro» s'intende l'intera area destinata ai posti in cui si svolge il lavoro delle industrie estrattive, nonché alle attività e agli impianti direttamente connessi ed ausiliari comprensivi delle infrastrutture socio-sanitarie e degli alloggi, se esistenti, ai quali i lavoratori hanno accesso nel corso del loro lavoro.

SEZIONE II

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 3

Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le disposizioni necessarie affinché:

— i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, resi operativi, attrezzati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e sicurezza propria o altrui;

— i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

— i lavori comportanti rischi superiori alla norma siano affidati soltanto a personale adeguatamente qualificato ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

— tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

— siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

— adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2. Il datore di lavoro comunica immediatamente alle autorità competenti gli infortuni professionali mortali e gravi nonché gli eventi pericolosi.

Articolo 4

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive alla salute

Il datore di lavoro adotterà le disposizioni adatte al tipo di attività per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni e la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

Articolo 5

Mezzi di evacuazione e di salvataggio

Il datore di lavoro predispone e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

*Articolo 6***Comunicazioni, sistemi di avvertimento e di allarme**

Il datore di lavoro provvede all'installazione di sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

*Articolo 7***Infrastrutture socio-sanitarie**

Il datore di lavoro predispone e mantiene in efficienza infrastrutture socio-sanitarie e, se del caso, alloggi adeguati.

*Articolo 8***Informazione dei lavoratori**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste dagli articoli da 3 a 7.

*Articolo 9***Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ha luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

SEZIONE III

Prescrizioni per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori*Articolo 10***Prospezione e coltivazione di minerali per trivellazione**

1. I luoghi di lavoro connessi con la prospezione e la coltivazione di minerali per trivellazione utilizzati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1992 devono soddisfare alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute riportate in allegato.

2. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 31 dicembre 1992 devono soddisfare alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute riportate in allegato, quanto prima e comunque entro cinque anni a decorrere da tale data.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore al 31 dicembre 1992, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le disposizioni necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.

Articolo 11

Il Consiglio adotta, in conformità dell'articolo 118 A del trattato, prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute di cui all'articolo 10 della presente direttiva per quanto riguarda le attività di prospezione e di estrazione di minerali per trivellazione nelle miniere e nelle cave.

SEZIONE IV

Disposizioni diverse*Articolo 12***Modifiche dell'allegato**

Le modifiche dell'allegato, conseguenti:

- all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione e/o
- al progresso tecnico, all'evoluzione delle regolamentazioni e delle specifiche internazionali e dei nuovi orientamenti,

sono adottati in conformità delle procedure previste dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

*Articolo 13***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3 Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, specificando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e l'Organo per-

manente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI MINIME APPLICABILI AL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE E DI COLTIVAZIONE DEI MINERALI PER TRIVELLAZIONE

A. PRESCRIZIONI COMUNI APPLICABILI AI SETTORI «TERRAFERMA» E «OFFSHORE»

1. Osservazione preliminare

Le norme di cui al presente allegato si applicano ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o la presenza di un rischio.

2. Stabilità e solidità

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, montati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo che siano in grado di resistere alle forze ambientali prevedibili e devono possedere una struttura ed una solidità confacenti al tipo d'impiego cui sono destinati.

3. Organizzazione e sorveglianza

3.1. Organizzazione del posto di lavoro

3.1.1. I posti di lavoro devono essere organizzati in modo da garantire una protezione adeguata contro i rischi. Essi vanno tenuti puliti, asportando ovvero tenendo sotto controllo le sostanze o i depositi pericolosi in modo che questi non costituiscano un rischio per la salute del personale.

3.1.2. I posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici e devono essere strutturati in modo che ciascun lavoratore abbia una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul proprio posto di lavoro.

3.1.3. Le zone con presenza di rischi particolari devono essere indicate e munite di segnaletica d'avvertimento.

3.2. Persona responsabile

Ogni posto di lavoro occupato da personale dovrà trovarsi in ogni momento sotto la responsabilità di una persona autorizzata, in possesso della capacità e della competenza professionale necessarie all'esercizio di tale incarico.

3.3. Persone competenti

Su ciascun posto di lavoro occupato da personale dovrà trovarsi un numero sufficiente di persone competenti, in possesso dell'abilità e dell'esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

3.4. Sorveglianza

Per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro si dovrà assicurare una sorveglianza adeguata. La sorveglianza potrà essere assicurata solo da persone responsabili, adeguatamente preparate e debitamente autorizzate dal datore di lavoro.

3.5. Informazione, istruzione e formazione

Ai lavoratori devono essere fornite le informazioni, le istruzioni, l'addestramento, l'aggiornamento e la sorveglianza necessari a garantirne la salute e la sicurezza.

3.6. Istruzioni scritte

Per ogni posto di lavoro devono essere predisposte istruzioni scritte indicanti le prassi da seguire a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dell'impiego degli impianti in condizioni di sicurezza. Le istruzioni dovranno comprendere informazioni sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di un'emergenza che si verifichi sul posto di lavoro o nelle sue adiacenze.

3.7. Sistemi sicuri di lavoro ed autorizzazioni di lavoro

Su ogni posto di lavoro devono essere applicate modalità di lavoro sicure, le quali dovranno comprendere un sistema di autorizzazioni di lavoro per le attività più complesse o rischiose o nei casi in cui attività di per sé semplici possono interagire con altre dando luogo all'insorgenza di rischi gravi. Tali autorizzazioni andranno rilasciate da una persona responsabile prima dell'inizio del lavoro e in esse si dovranno specificare le condizioni da rispettare e le precauzioni da prendere prima, durante e dopo l'esecuzione del lavoro.

4. Attrezzature ed impianti meccanici ed elettrici**4.1. Disposizioni di carattere generale**

Fatte salve le disposizioni delle direttive 89/392/CEE e 89/655/CEE, le attrezzature e gli impianti meccanici ed elettrici devono essere progettati, costruiti, montati, messi in funzione, condotti e sottoposti a manutenzione in modo tale da garantirne il funzionamento in condizioni di sicurezza. Se sono posti in zone ove sussista il rischio d'incendio o di esplosione da accensione di gas, vapori o liquidi volatili, essi dovranno essere adatti all'impiego in tali aree. Se del caso, le attrezzature andranno dotate di adatti dispositivi di protezione e andrà considerata la possibilità di sistemi di automatismi che eliminino le conseguenze dei guasti.

4.2. Attrezzature ed impianti meccanici

Tutte le attrezzature e gli impianti devono essere di buona costruzione, di materiale solido e di resistenza adeguata, esenti da vizi manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

4.3. Attrezzature ed impianti elettrici

Tutte le attrezzature elettriche dovranno avere dimensioni sufficienti ed essere confacenti alla tensione ed alle condizioni di lavoro. Esse dovranno essere adeguatamente progettate, costruite, installate e protette in modo da non costituire rischio.

5. Manutenzione**5.1. Manutenzione generale**

Andrà applicato un piano adeguato che preveda il controllo e la manutenzione sistematica e, se del caso, la verifica delle attrezzature e degli impianti meccanici ed elettrici.

Tutte le operazioni di manutenzione, controllo e verifica di qualsiasi componente delle attrezzature e dell'impianto devono essere eseguite da persona competente. Di tali operazioni andrà fatta debita annotazione e le note andranno conservate.

5.2. *Manutenzione delle attrezzature di sicurezza*

Le attrezzature di sicurezza devono essere mantenute costantemente in stato d'efficienza. La loro manutenzione andrà curata tenendo debito conto delle operazioni, in modo da garantire in ogni momento una copertura adeguata.

6. **Mezzi ed apparecchi di sollevamento, funzionamento delle gru — Precauzioni di sicurezza**

Ogni apparecchio o mezzo di sollevamento dovrà recare un contrassegno indicante in modo ben visibile la portata o le portate di sicurezza. È vietato utilizzare un apparecchio o mezzo di sollevamento per carichi superiori a quelli di sicurezza.

Ogni apparecchio e ogni mezzo di sollevamento deve essere sottoposto a controlli approfonditi da parte di persona competente e, se del caso, a verifiche ad intervalli periodici ovvero dopo modifiche sostanziali o riparazioni. Di tali operazioni andrà fatta debita annotazione e le note andranno conservate.

Per il trasporto di persone potranno utilizzarsi solo apparecchi e procedure appositamente omologati.

7. **Controllo dei pozzi**

Si dovranno prevedere adeguate attrezzature di controllo dei pozzi, da utilizzare durante le operazioni al pozzo a protezione dalle eruzioni incontrollate. Nella messa in opera di tali attrezzature si dovrà tener conto delle condizioni prevalenti del pozzo e di marcia dell'impianto.

8. **Protezione dalle atmosfere pericolose e dal rischio di esplosioni**

8.1. Dovranno essere predisposti ed utilizzati mezzi per la rivelazione della presenza e la misura della concentrazione delle atmosfere pericolose e/o potenzialmente esplosive.

Se del caso, si dovranno prevedere apparecchiature per la misurazione automatica e in continuo delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché sistemi automatici di allarme e dispositivi per l'arresto automatico delle installazioni elettriche e dei motori a combustione interna.

I risultati delle misurazioni vanno annotati per iscritto e conservati per un periodo di 12 mesi.

8.2. *Protezione dalle atmosfere pericolose*

8.2.1. In caso di presenza o di possibile presenza di accumuli di sostanze pericolose, andranno messi a disposizione mezzi adeguati per l'aspirazione di tali accumuli alla fonte e per la loro eliminazione. Il sistema previsto deve essere in grado di rimuovere tali gas evitando la contaminazione di altri settori dell'installazione.

8.2.2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 89/656/CEE⁽¹⁾, ove i lavoratori siano esposti alla possibilità di lesioni a causa di atmosfere pericolose per la salute, andranno messi a disposizione apparecchi di respirazione e di rianimazione e dovrà essere sempre presente un numero di persone sufficiente per azionare tali apparecchi. Le apparecchiature di protezione dovranno essere adeguatamente riposte.

8.2.3. Nei casi di presenza o di possibile presenza di solfuro d'idrogeno o di altri gas tossici, andrà messo a disposizione dell'autorità competente un piano di protezione dal gas, nel quale siano specificate in dettaglio le attrezzature di protezione e le misure di prevenzione.

8.3. *Protezione dal rischio di esplosione*

8.3.1. Vanno presi tutti i provvedimenti necessari per impedire la formazione e l'accumulo di atmosfere potenzialmente esplosive.

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

8.3.2. In zone soggette a rischio di esplosione andranno presi tutti i provvedimenti necessari ad impedire l'accensione di atmosfere potenzialmente esplosive.

8.3.3. Si dovrà predisporre un piano di protezione anti-esplosione, nel quale siano indicate in dettaglio le attrezzature e le misure adottate a protezione dalle esplosioni.

9. Vie ed uscite di emergenza

9.1. In caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza per i lavoratori.

9.2. Ogni zona generale deve avere almeno due distinte vie di fuga, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e sboccanti in una zona sicura, in un punto di raduno sicuro o in un posto di abbandono.

9.3. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno sicuro o in un posto di abbandono.

9.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere commisurati al tipo di lavorazione e di attrezzature ed alle dimensioni del luogo di lavoro ed al massimo numero delle persone presumibilmente presenti.

9.5. Le porte di sicurezza devono aprirsi verso l'esterno ovvero essere progettate come porte scorrevoli.

9.6. Le porte di sicurezza non dovranno essere chiuse a chiave o comunque chiuse in modo da non potersi aprire facilmente ed immediatamente da chiunque debba usarle in un'emergenza.

9.7. Le porte di sicurezza non devono essere chiuse a chiave.

Le vie e uscite di emergenza, le vie di traffico e le porte che vi danno accesso devono restare sgombre in modo da poter essere usate in ogni momento e con facilità.

9.8. Le vie e le uscite di emergenza illuminate normalmente dovranno disporre di un sistema di illuminazione di emergenza di intensità adeguata qualora venisse a mancare l'illuminazione normale.

9.9. Le vie specifiche di fuga e le uscite di emergenza andranno indicate mediante apposita segnaletica in conformità della direttiva 77/576/CEE ⁽¹⁾.

10. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

10.1. Nei luoghi di lavoro chiusi si dovrà provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, vi sia aria fresca sufficiente.

Se si fa uso di un sistema di ventilazione, questo andrà mantenuto in stato di buon funzionamento.

Quando ciò sia necessario alla salvaguardia della salute dei lavoratori, eventuali guasti andranno segnalati da un sistema di controllo.

10.2. Se si fa uso di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, questi dovranno funzionare in modo da evitare che i lavoratori siano esposti a correnti d'aria che possano arrecare disagio.

Vanno asportati senz'indugio depositi o sudiciumi che, inquinando l'atmosfera, potrebbero generare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12.

11. Temperatura dei locali

- 11.1. Durante le ore di lavoro la temperatura dei vani ospitanti posti di lavoro dovrà essere adeguata alle esigenze del personale, in rapporto ai metodi di lavoro in uso ed alle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori.
- 11.2. Nelle aree di riposo, nei locali del personale di guardia, nei servizi igienici, nelle mense e stanze di medicazione, la temperatura dovrà essere adeguata alla destinazione specifica delle varie aree.
- 11.3. Finestre, lucernari e divisori in vetro andranno strutturati in modo da evitare la molestia di un soleggiamento eccessivo sul luogo di lavoro, in rapporto alla natura dell'attività svolta e del posto di lavoro.

12. Pavimenti, pareti, soffitti e tetti dei locali

- 12.1. Il pavimento dei luoghi di lavoro deve essere fisso, stabile, non sdruciolevole ed esente da dossi, buche o pendenze pericolose.
- I vani ospitanti posti di lavoro andranno opportunamente isolati, in rapporto alla natura dell'attività che vi si svolge ed alla sollecitazione fisica dei lavoratori.
- 12.2. La superficie dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti dei locali deve essere conformata in modo da consentire di tenerli in condizioni d'igiene adeguate.
- 12.3. Le pareti trasparenti o semitrasparenti, ed in particolare tutti i divisori in vetro di locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di transito, dovranno essere segnalati chiaramente e costruiti con materiali di sicurezza ovvero separati mediante opportune schermature dai posti di lavoro o dalle vie di transito, in modo da evitare che i lavoratori vengano a contatto con le pareti o riportino lesioni in caso di una loro rottura.
- 12.4. L'accesso ai tetti costruiti in materiali non portanti deve essere soggetto a controllo. Andranno messe a disposizione attrezzature adeguate per garantire che l'esecuzione di eventuali lavori sul tetto possa farsi in condizioni di sicurezza.

13. Illuminazione naturale e artificiale

I luoghi di lavoro dovranno essere illuminati in modo tale da consentire un'adeguata tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Le zone operative di controllo, le vie di fuga, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio dovranno essere illuminate costantemente sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza.

14. Finestre e lucernari

- 14.1. Finestre, lucernari e dispositivi di aerazione di cui sia prevista la possibilità di apertura, regolazione o chiusura andranno strutturati in modo che queste operazioni possano farsi senza pericolo.
- I dispositivi di cui sopra vanno collocati in modo che, in posizione di apertura, non costituiscano un pericolo per i lavoratori.
- 14.2. Finestre e lucernari dovranno potersi pulire senza pericolo.

15. Porte e portoni

- 15.1. Posizione, numero e dimensioni di porte e portoni e i materiali da utilizzare per la loro costruzione saranno in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.
- 15.2. Porte e portoni trasparenti vanno contrassegnati opportunamente ad una altezza che sia ben visibile.

- 15.3. Porte e portoni a battenti devono essere trasparenti o muniti di pannelli trasparenti.
- 15.4. Se le superfici trasparenti o semitrasparenti di porte o portoni non sono in materiale di sicurezza e a carico dei lavoratori sussiste il rischio di lesioni in caso di rottura della porta o del portone, tali superfici andranno protette contro la rottura.
- 15.5. Le porte scorrevoli vanno munite di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'uscita dalle guide o il ribaltamento.
- 15.6. Le porte e i portoni basculanti andranno muniti di un meccanismo di fermo che ne impedisca la ricaduta.
- 15.7. Le porte lungo le vie di fuga andranno chiaramente segnalate. Esse dovranno poter essere aperte facilmente dall'interno in qualsiasi momento.
- 15.8. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente al passaggio di veicoli andranno sistemate porte per i pedoni, a meno che questi possano utilizzare il portone in condizioni di sicurezza. Le porte per i pedoni andranno segnalate chiaramente e mantenute sgombre da ostacoli.
- 15.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di infortuni per i lavoratori.
- Le porte e i portoni di cui sopra andranno muniti di dispositivi, facilmente identificabili ed accessibili, di arresto d'emergenza e, a meno che non ne sia prevista l'apertura automatica in caso di interruzione di corrente, dovranno potersi aprire anche manualmente.
- 15.10. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene, queste dovranno essere chiaramente visibili ed opportunamente indicate con segnali di divieto o di avvertimento.
16. **Vie di circolazione**
- 16.1. Vanno create le condizioni affinché sia possibile raggiungere il posto di lavoro senza pericolo e abbandonarlo rapidamente e in condizioni di sicurezza in caso di emergenza.
- 16.2. Le vie di circolazione e/o di accesso, comprese scale a gradini, scale a pioli fisse e rampe di carico, andranno sistemate e dimensionate in modo da essere agibili in condizioni di sicurezza e da non costituire un pericolo per i lavoratori operanti nelle loro vicinanze.
- 16.3. Le vie destinate al passaggio di pedoni e/o alla circolazione delle merci andranno dimensionate in rapporto al numero degli utenti potenziali ed alla natura dell'attività lavorativa.
- Se sulle vie di circolazione è previsto l'impiego di mezzi di trasporto, per i pedoni andrà garantita una larghezza utile di sicurezza.
- 16.4. Tra le vie di circolazione per veicoli e porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi e scale andrà previsto uno spazio utile sufficiente.
- 16.5. Ove ciò sia richiesto dalla destinazione e dall'attrezzatura dei locali, le vie di circolazione andranno chiaramente segnalate ai fini della protezione dei lavoratori.
- 16.6. Ove al posto di lavoro abbiano accesso veicoli stradali, andranno fissate opportune regole di traffico.
17. **Zone pericolose**
- 17.1. Le aree pericolose vanno segnalate in modo chiaramente visibile.
- 17.2. L'accesso ai luoghi di lavoro in cui si trovano aree pericolose nelle quali sussiste rischio di cadute per i lavoratori o di caduta di oggetti sarà vietato, nella misura del possibile, ai lavoratori non autorizzati.
- 17.3. Andranno prese le precauzioni opportune a protezione dei lavoratori autorizzati ad accedere alle aree pericolose.

18. Dimensioni del luogo di lavoro e libertà di movimento sul posto di lavoro

- 18.1. I locali di lavoro devono avere dimensioni tali (superficie, altezza, volume) da consentire ai lavoratori di svolgere la propria attività senza pregiudizio della propria sicurezza e salute o del proprio benessere.
- 18.2. Le dimensioni dello spazio libero sul posto di lavoro devono garantire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente perché essi possano svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

19. Locali di riposo

- 19.1. I lavoratori dovranno avere a disposizione un locale di riposo facilmente accessibile, ove ciò sia richiesto dalla sicurezza, dalla salute o dal numero dei dipendenti.
- La norma di cui sopra non si applica se i lavoratori sono occupati in uffici o locali analoghi con equivalenti possibilità di riposarsi durante le soste.
- 19.2. I locali di riposo dovranno avere dimensioni sufficienti ed essere forniti di tavoli e sedili con schienale in quantità sufficiente al numero dei lavoratori.
- 19.3. Nei locali di riposo andranno presi opportuni provvedimenti per proteggere i non fumatori dal disagio provocato dal fumo.

20. Luoghi di lavoro all'aperto

- 20.1. Posti di lavoro, vie di circolazione ed altri luoghi od impianti all'esterno, utilizzati o occupati dai lavoratori durante la loro attività andranno strutturati in modo da consentire la circolazione dei pedoni e dei veicoli in condizioni di sicurezza.
- 20.2. Se la luce naturale non è sufficiente, i luoghi di lavoro esterni andranno forniti di illuminazione artificiale adeguata.
- 20.3. Quando i lavoratori svolgano la propria attività in posti di lavoro all'esterno, questi andranno, per quanto possibile, strutturati in modo tale che i lavoratori:
- siano protetti dalle intemperie;
 - non siano esposti al rischio di scivolamenti o cadute, o, se del caso, cadute di oggetti;
 - non siano esposti a livelli sonori nocivi o a elementi nocivi esterni come gas, vapori o polveri;
 - possano abbandonare rapidamente il proprio posto di lavoro in caso di pericolo o ricevere rapidamente soccorso.

21. Donne in gravidanza o in allattamento

Andrà provveduto affinché nelle pause le donne in stato di gravidanza e le madri che allattano possano opportunamente riposarsi in posizione distesa.

22. Lavoratori affetti da minorazioni

Se del caso, i posti di lavoro andranno strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori minorati.

La norma che precede si applica in particolare alle porte, ai passaggi, alle scale, ai locali delle docce, lavandini, gabinetti e posti di lavoro usati o occupati direttamente da persone affette da menomazioni.

B. PRESCRIZIONI SPECIALI APPLICABILI AL SETTORE IMPIANTI DI TERRAFERMA**1. Rivelazione degli incendi e lotta antincendio**

- 1.1. Nella progettazione, sistemazione, messa in funzione o funzionamento di posti di lavoro devono essere presi provvedimenti per impedire l'innesco e la diffusione di incendi a partire dalle fonti identificate nell'ambito di una valutazione di sicurezza di cui agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE. Andranno prese le opportune disposizioni per operazioni antincendio rapide ed efficaci.
- 1.2. I posti di lavoro devono essere dotati di adeguati mezzi di lotta contro gli incendi e, se del caso, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme.
- 1.3. I mezzi di estinzione di uso generico devono essere facilmente accessibili e di semplice impiego e, se del caso, protetti contro i danneggiamenti.
- 1.4. Sull'impianto deve essere tenuto a disposizione un piano anti-incendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione ed estinzione contro l'innesco e la diffusione degli incendi, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6.
- 1.5. Tali attrezzature andranno indicate con segnaletica rispondente alle norme della direttiva 77/576/CEE.

2. Telecomandi in caso di emergenza

In caso di emergenza, determinate attrezzature identificate nell'ambito di una valutazione della sicurezza dovranno potersi azionare per telecomando da apposite postazioni. I dispositivi di telecomando, in caso di necessità, dovranno essere in grado di controllare l'isolamento e la valvola di scarico di pozzi, impianti e condotte.

3. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza

- 3.1. Ogni impianto industriale deve essere dotato:
 - a) d'un sistema d'allarme capace, in caso di necessità, di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni sezione dell'impianto in cui sia normalmente prevista la presenza di personale;
 - b) se del caso, d'un sistema udibile distintamente in tutte quelle parti dell'impianto dove sia frequente la presenza di persone.
- 3.2. In apposite postazioni dovranno trovarsi i dispositivi per far scattare l'allarme.
- 3.3. In caso di presenza di persone in impianti in cui detta presenza non è normalmente prevista, si dovranno trovare sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4. Punti sicuri di raduno e liste d'appello

Andrà presa in considerazione l'opportunità di indicare punti sicuri di raduno e di tenere un ruolino d'appello e, se del caso, andranno adottate le opportune disposizioni in tal senso.

5. Mezzi di evacuazione e di salvataggio

- 5.1. I lavoratori riceveranno un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.
- 5.2. Andranno messe a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in postazioni facilmente accessibili.
- 5.3. Ove le vie di fuga siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, andrà fornita un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato sul posto di lavoro.

6. Esercitazioni di sicurezza

Sugli impianti presidiati è fatto obbligo di tenere ad intervalli periodici esercitazioni di sicurezza, durante le quali, fra l'altro, andrà curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio. Se del caso, tali persone dovranno anche esercitarsi al corretto impiego, maneggio o azionamento delle attrezzature in oggetto.

7. Servizi igienico-sanitari**7.1. Spogliatoi e armadietti**

7.1.1. Ove lavoratori debbano indossare indumenti da lavoro speciali e, per ragioni d'igiene e di decenza, non possano cambiarsi d'abito in altro locale, dovranno avere a disposizione un idoneo spogliatoio. Gli spogliatoi dovranno essere di agevole accesso, avere capienza sufficiente e disporre di posti per sedersi.

7.1.2. Gli spogliatoi dovranno avere un'ampiezza sufficiente e disporre di arredi in cui ogni lavoratore possa riporre sotto chiave gli abiti civili durante le ore di lavoro. Andrà provveduta la possibilità di far asciugare gli abiti di lavoro bagnati.

Ove sia richiesto dalle circostanze, andranno messi a disposizione armadietti distinti per gli indumenti da lavoro e per gli abiti civili.

7.1.3. Andrà provveduto affinché uomini e donne abbiano a disposizione spogliatoi distinti o affinché lo stesso spogliatoio sia utilizzato separatamente dai due sessi.

7.2. Docce e lavandini

7.2.1. Se ciò è richiesto dal tipo di lavoro o da ragioni d'igiene, i lavoratori dovranno avere a disposizione un numero idoneo di docce.

Uomini e donne dovranno disporre di locali per docce separati o poter usare lo stesso locale separatamente.

7.2.2. I locali delle docce dovranno avere ampiezza sufficiente perché ciascun lavoratore possa lavarsi senza impaccio in idonee condizioni d'igiene. Le docce dovranno essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

7.2.3. Ove le docce non siano necessarie a norma dell'articolo 7.2.1, i lavoratori dovranno disporre di lavandini con acqua corrente calda e fredda nei pressi dei posti di lavoro.

7.2.4. Ove le docce o i lavandini si trovino in un locale diverso dallo spogliatoio, fra i due locali dovrà sussistere una comunicazione agevole.

7.3. Gabinetti e lavabi

In prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e dei locali delle docce e dei lavandini andranno predisposti servizi separati con un numero idoneo di gabinetti e di lavabi.

Andranno messi a disposizione servizi igienici distinti per uomini e donne o, in caso di servizi comuni, se ne dovrà prevedere un uso separato per i due sessi.

8. Attrezzature di pronto soccorso

8.1. Andrà messo a disposizione materiale di pronto soccorso in tutti i luoghi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni di lavoro.

Tale materiale andrà opportunamente contrassegnato e dovrà essere facilmente accessibile.

- 8.2. Le attrezzature di pronto soccorso dovranno essere adeguate al tipo di lavorazione. Se del caso, andrà predisposto un locale idoneo di medicazione dove si possano prestare le prime cure ad un ferito. Nel locale andranno esposte istruzioni ben visibili sulle prime cure da prestare in caso di infortunio.
- 8.3. I locali di medicazione andranno dotati delle attrezzature e del materiale essenziale di pronto soccorso ed essere facilmente accessibili alle barelle.
- Tali locali andranno indicati dalla segnaletica prevista dalla direttiva 77/576/CEE.
- 8.4. Si dovrà provvedere affinché un idoneo numero di persone siano addestrate all'uso del materiale di pronto soccorso a disposizione.

C. PRESCRIZIONI SPECIALI APPLICABILI AL SETTORE OFFSHORE

1. **Rivelazione degli incendi e lotta antincendio**

- 1.1. Nel quadro di una valutazione di sicurezza si prenderanno precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. Si provvederà, se del caso, a disporre tagliafuoco allo scopo di segregare le zone a rischio di incendio.
- 1.2. Tutti i luoghi di lavoro saranno dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio a partire dalle fonti identificate nell'ambito di una valutazione di sicurezza. Essi includono, ma non sono limitati a:
- sistemi di rivelazione di incendi,
 - allarmi antincendio,
 - condutture principali acqua antincendio,
 - manicotti e idranti antincendio,
 - sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili,
 - sistemi ad acqua polverizzata,
 - sistemi di estintori a gas,
 - sistemi di estintori a schiuma,
 - estintori portatili,
 - attrezzature per pompieri.
- 1.3. Le attrezzature antincendio di uso generico devono essere accessibili, di facile impiego e, se del caso, protette da danneggiamenti.
- 1.4. Sull'impianto deve essere tenuto a disposizione un piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.
- 1.5. I sistemi di emergenza saranno isolati e protetti da eventi fortuiti, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; se del caso, il numero di tali sistemi dovrà essere raddoppiato.
- 1.6. Tali attrezzature andranno indicate con segnaletica rispondente alle norme della direttiva 77/576/CEE.

2. **Telecomandi in caso di emergenza**

- 2.1. In caso di emergenza, determinate attrezzature identificate come necessarie nell'ambito di una valutazione della sicurezza dovranno potersi azionare per telecomando da apposite postazioni. Tali attrezzature includeranno, se del caso, sistemi di ventilazione, di arresto di emergenza di apparecchiature suscettibili di innescare incendi, dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, protezione antincendio e controllo pozzi.

3. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza

- 3.1. Ogni luogo di lavoro per il quale è normalmente prevista la presenza di personale deve essere dotato:
- d'un sistema d'allarme capace, in caso di necessità, di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni sezione dell'impianto;
 - d'un sistema generale udibile distintamente in tutte quelle parti dell'impianto dove sia frequente la presenza di persone e in cui sia possibile la comunicazione orale;
 - di un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i servizi di emergenza.
- 3.2. Tali sistemi dovranno rimanere operativi in caso di emergenza. Il sistema di comunicazione generale sarà integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.
- 3.3. In apposite postazioni dovranno trovarsi i dispositivi per far scattare l'allarme.
- 3.4. In caso di presenza di persone in luoghi di lavoro per i quali tale presenza non sia normalmente prevista, dovranno trovarsi dispositivi di comunicazione adeguati.

4. Punti sicuri di raduno e liste d'appello

- 4.1. Si prenderanno le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e dagli effetti delle esplosioni.
- 4.2. Ogni punto sicuro di raduno dovrà essere il più vicino possibile al posto di abbandono corrispondente e disporre di spazio sufficiente per alloggiare tutto il personale di stanza sull'impianto.
- 4.3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono dovranno essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.
- 4.4. Si prenderanno disposizioni per la tenuta di un ruolino d'appello sempre aggiornato. Ad ogni persona presente sull'installazione verrà assegnato un punto sicuro di raduno. Registri indicanti i nominativi delle persone e dei rispettivi punti di raduno assegnati verranno tenuti separatamente ed affissi in punti designati.
- 4.5. Verrà tenuto un registro con i nominativi delle persone cui sono assegnate mansioni specifiche in caso di emergenza; detto registro sarà affisso in punti designati dell'installazione e sarà citato nelle istruzioni scritte di cui alla sezione A 3.6.

5. Mezzi di evacuazione e di salvataggio

- 5.1. Il personale dovrà essere addestrato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.
- 5.2. Il personale dovrà ricevere un addestramento adeguato sulle tecniche di sopravvivenza.
- 5.3. Su ogni installazione andranno forniti mezzi di evacuazione di emergenza adeguati e sufficienti, nonché mezzi di fuga diretti in mare.
- 5.4. Si intraprenderà una valutazione di sicurezza e si metterà a punto un piano di emergenza per le situazioni «uomo in mare» ed evacuazione dell'installazione. Battelli ausiliari idoneamente attrezzati per il salvataggio di vite umane dovranno essere tenuti a disposizione.
- 5.5. Qualsiasi imbarcazione di salvataggio (scialuppa), zattera, boa o giubbotto salvagente fornito dovrà possedere i seguenti requisiti:
- essere di tipo idoneo e con attrezzatura sufficiente per un determinato periodo di sopravvivenza;
 - essere previsto in quantità sufficiente in funzione del numero di persone presenti sull'installazione;
 - essere di tipo adatto all'installazione in mare aperto;

- essere debitamente confezionato con materiali adatti per quanto riguarda la sua funzione salva-vita e le circostanze in cui può essere usato o tenuto pronto per l'uso;
- essere di colore tale da essere facilmente individuabile quando usato, ed attrezzato con dispositivi che, messi in funzione, attraggano l'attenzione dei soccorritori.

5.6. Andranno messe a disposizione adeguate attrezzature di salvataggio pronte all'uso.

6. Esercitazioni di sicurezza

Sugli impianti sui quali è normalmente prevista la presenza di personale è fatto obbligo di tenere ad intervalli periodici esercitazioni di sicurezza in cui:

- andrà curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio. Se del caso, dette persone saranno istruite sull'uso corretto, il funzionamento e la manovra di tali attrezzature;
- le attrezzature di emergenza usate nelle esercitazioni di cui sopra verranno esaminate, ripulite e, se del caso, ricaricate o sostituite e tutte le apparecchiature portatili saranno riposte nei luoghi in cui vengono normalmente conservate;
- verrà verificato il funzionamento delle lance di salvataggio.

7. Servizi igienico-sanitari

7.1. Spogliatoi e armadietti

7.1.1. Ove i lavoratori debbano indossare indumenti da lavoro speciali e, per ragioni d'igiene e di decenza, non possano cambiarsi d'abito in altro locale, dovranno avere a disposizione un idoneo spogliatoio. Gli spogliatoi dovranno essere di agevole accesso e disporre di posti per sedersi.

7.1.2. Gli spogliatoi dovranno avere un'ampiezza sufficiente e disporre di arredi in cui ogni lavoratore possa riporre sotto chiave gli abiti civili durante le ore di lavoro. Andrà provveduta la possibilità di far asciugare gli abiti di lavoro bagnati.

Ove sia richiesto dalle circostanze (ad esempio sostanze pericolose, umidità, materie insudicianti), andranno messi a disposizione armadietti distinti per gli indumenti da lavoro e per gli abiti civili.

7.1.3. Andrà provveduto affinché uomini e donne abbiano a disposizione spogliatoi distinti o affinché lo stesso spogliatoio sia utilizzato separatamente dai due sessi.

7.2. Docce e lavandini

Oltre ai servizi annessi agli alloggi, i lavoratori dovranno avere a disposizione un numero idoneo di docce e lavandini in prossimità dei luoghi di lavoro.

7.3. Gabinetti e lavabi

Oltre ai servizi annessi agli alloggi, in prossimità dei posti di lavoro andranno predisposti servizi con un numero idoneo di gabinetti e di lavabi.

Andranno messi a disposizione servizi igienici distinti per uomini e donne o, in caso di servizi comuni, se ne dovrà prevedere un uso separato per i due sessi.

8. Locali di pronto soccorso

8.1. Si dovranno prevedere uno o più locali di pronto soccorso, i quali dovranno essere adeguati all'ampiezza dell'impianto e al tipo di lavorazione.

8.2. Tali locali andranno indicati dalla segnaletica prevista dalla direttiva 77/576/CEE.

- 8.3. Si dovranno fornire attrezzature, materiali di pronto soccorso e personale in numero adeguato alle circostanze per poter recare i primi soccorsi oppure le cure necessarie alle persone, se del caso su istruzioni di un medico professionista (presente o meno sull'impianto).
- 8.4. Inoltre, il materiale di pronto soccorso andrà messo a disposizione in tutti i luoghi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni di lavoro.
- 8.5. Le disposizioni della direttiva ... del Consiglio riguardante le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza per un'assistenza medica migliorata a bordo delle navi si applicheranno agli impianti per i quali le disposizioni di detta direttiva sono più severe di quelle previste nella presente direttiva.
9. **Alloggi**
- 9.1. Qualora la natura, la scala e la durata delle operazioni lo richiedano, il datore di lavoro dovrà fornire al personale alloggi che:
- siano protetti dagli effetti delle esplosioni, l'ingresso di fumi o di gas, l'innesco e la diffusione di incendi nel quadro di una valutazione sulla sicurezza;
 - siano adeguatamente aerati, riscaldati e illuminati;
 - abbiano a ciascun livello almeno due uscite indipendenti che conducano alle vie di fuga;
 - siano isolati contro i rumori, gli odori e i fumi pericolosi per la salute provenienti da altre zone dell'impianto, ed adeguatamente protetti contro il maltempo;
 - siano separati dal posto di lavoro e distanti dalle zone pericolose.
- 9.2. I suddetti alloggi dovranno contenere letti o cuccette in numero sufficiente per il personale che passa le notti sull'installazione. Ciascun vano destinato a questo scopo avrà inoltre spazio sufficiente a contenere gli arredi in cui il personale potrà riporre i propri abiti. Andrà provveduto affinché uomini e donne vengano alloggiati separatamente.
- 9.3. Gli alloggi dovranno disporre di un numero sufficiente di docce e lavandini con acqua corrente calda e fredda. Uomini e donne dovranno poter disporre di locali per docce separati oppure poter usare gli stessi locali separatamente.
- I locali delle docce dovranno avere ampiezza sufficiente perché ciascun lavoratore possa lavarsi senza impaccio in idonee condizioni di igiene.
- 9.4. Gli alloggi dovranno disporre di un numero sufficiente di servizi igienici e lavabi. Andranno messi a disposizione servizi igienici distinti per uomini e donne o, in caso di servizi comuni, se ne dovrà prevedere un uso separato per i due sessi.
- 9.5. Gli alloggi e gli arredi andranno mantenuti in condizioni che soddisfino alle esigenze dell'igiene.
10. **Ponte elicotteri**
- Il ponte elicotteri dell'installazione avrà dimensioni sufficienti e sarà ubicato in modo tale da consentire un avvicinamento agevole e un margine di manovra nelle condizioni peggiori prevedibili, anche per gli elicotteri di grosse dimensioni. Il ponte elicotteri sarà progettato e costruito tenendo conto di tutte le esigenze di servizio.
- Nelle immediate vicinanze del ponte elicotteri sarà previsto un luogo adatto per la collocazione di attrezzature necessarie in caso di incidente in cui venga coinvolto un elicottero.
11. **Movimento di installazioni - Sicurezza e stabilità**
- Le disposizioni e le procedure di rimorchio saranno tali da ridurre al minimo i rischi per il personale durante l'operazione. La progettazione e la collocazione di dispositivi per le operazioni di rimorchio dovranno tener conto delle condizioni normali e di emergenza.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla competitività dell'agricoltura e sulla gestione delle risorse agricole

Modifica dei termini per la presentazione delle proposte

(91/C 32/08)

Il 21 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee (Direzione generale dell'agricoltura) ha pubblicato un invito a presentare proposte per programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla competitività dell'agricoltura e sulla gestione delle risorse agricole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 269 del 29 ottobre 1989, pagina 3.

Conseguentemente ad una decisione delle autorità responsabili dell'esecuzione del bilancio della Comunità, l'ultimo termine per la presentazione delle proposte scade il 26 aprile 1991 anziché il 31 dicembre 1991, come era stato precedentemente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 130 del 29 maggio 1990, pagina 12.

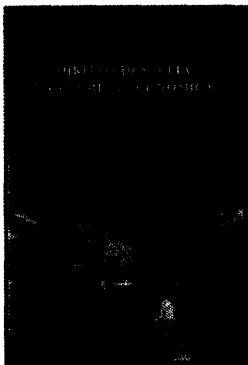
Si rammenta agli interessati che potranno ottenere ulteriori informazioni sul programma e sull'invito a presentare proposte al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Direzione generale dell'agricoltura,
Coordinamento della ricerca agricola (VI-FII-3),
Rue de la Loi 130,
B-1040 Bruxelles
telex 22037 AGREC B
telefax 32 2 236 30 29.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



☐ **DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)

L'obiettivo di una politica europea dei consumatori

di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

☐ **IL 1992 E OLTRE**

di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



☐ **OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**

di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

